

VIII CORSO DI FORMAZIONE

in

**PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA E
PSICODIAGNOSTICA FORENSE**

*Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica
in ambito Civile e Penale, adulti e minorile*

**Effetti della PAS e conseguente necessità
di prescrizioni da parte del Tribunale**

Anno 2008

Dott.ssa Rosaria Valeria Pirrone*

* In collaborazione con la Dott.ssa Marianna Bologna

Indice

Introduzione

1.PAS: riconoscerla

<i>1.1. Origine della PAS: conflitto e manipolazione</i>	6
<i>1.2. I sintomi</i>	9
<i>1.3. Modelli comportamentali dei genitori</i>	11
<i>1.4. Vulnerabilità rispetto alla PAS e consolidamento della sindrome</i>	12

2. Separazione e PAS: cause ed effetti

<i>2.1. Le reazioni dei figli alla separazione conflittuale</i>	15
<i>2.2. Dalla separazione alla PAS</i>	16
<i>2.3. Effetti e conseguenze della PAS</i>	18

3. Aspetti legislativi e prescrizioni da parte del Tribunale

<i>3.1 Perché sono importanti le prescrizioni?</i>	21
<i>3.2. La proposta americana di Gardner</i>	23
<i>3.3. La realtà italiana</i>	26

<i>3.4. Le attuali leggi sull'affido modifiche e cambiamenti alla luce delle alla legge 54 del 2006</i>	28
<i>3.5. Osservazioni sulla Legge n. 54 in caso di PAS</i>	31
Conclusioni	33
Bibliografia	35

Introduzione

Il presente lavoro nasce dal desiderio di comprendere la difficile realtà di una Sindrome, che si insinua nei bambini in maniera subdola all'interno di contesti conflittuali legati alle separazioni, e che troppo spesso viene ignorata, non riconosciuta e sottovalutata sia dai professionisti della salute mentale che dagli organi giudiziari competenti.

L'excurus di questa tesi segue una linea che parte dal riconoscimento della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) in tutti i suoi aspetti e come disturbo psicopatologico, che si nutre della manipolazione dei genitori sui figli e che li segna profondamente. Spesso questa Sindrome viene impropriamente affiancata a situazioni, contesti e disturbi diversi, come ad esempio i casi in cui i bambini sono vittime di reali abusi da parte di uno dei genitori. È necessario, dunque, restituire alla PAS quella specificità che ci aiuta a comprenderla meglio per combatterla più efficacemente.

Nel secondo capitolo vogliamo sottolineare la gravità di tutti gli effetti e le conseguenze che la Sindrome di Alienazione Genitoriale comporta nel bambino partendo dalle reazioni più o meno "normative" dei figli alla separazione dei genitori, per arrivare allo sviluppo di vere e proprie psicopatologie nei casi più gravi.

Infine abbiamo voluto approfondire e comprendere meglio il ruolo del Tribunale nello sviluppo e nel trattamento della PAS, le norme che regolano i provvedimenti riguardo i figli, le prescrizioni terapeutiche. Abbiamo evidenziato l'assoluta importanza e la necessità

che il Tribunale fornisca delle prescrizioni sia terapeutiche che giuridiche, affinché la PAS possa essere trattata in maniera efficace.

Per fare questo percorso abbiamo tentato di volgere lo sguardo verso le storie e la disperazione di tutti quei genitori che sono stati esclusi ingiustamente dalla vita dei propri figli e di quei figli che hanno dovuto affrontare il vuoto della perdita di un genitore. Fondamentale è stato il lavoro e la ricerca di autorevoli Autori, primo tra tutti Gardner, che hanno studiato tale Sindrome, l'hanno conosciuta e si sono spesi e battuti affinché ne venisse valutata la complessità e la pericolosità, oltre che dagli psico-professionisti, anche in sede di Tribunale.

1. PAS: riconoscerla

1.1 Origine della PAS: conflitto e manipolazione

Nei primi anni ottanta lo psichiatra e psicanalista Richard Gardner ha sviluppato la sua teoria sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS). Gardner ha descritto tale sindrome come un disturbo psicopatologico che insorge in ambito delle separazioni coniugali nel contesto delle controversie per la custodia dei figli (Gardner, 1985).

La PAS è una patologia instillata nel bambino, in genere tra i 7 e i 14/15 anni, e si rivela attraverso il comportamento ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei genitori. Tale atteggiamento del figlio nasce in un clima di conflitto intergenitoriale e si basa sul fatto che il genitore “alienante” lo influenza contro l’ex coniuge indottrinandolo adeguatamente (Gullotta, 2002).

Gardner precisa, a tal proposito, che quando si parla di Sindrome di Alienazione Genitoriale, “*non è una semplice questione di lavaggio del cervello, o programmazione*” poiché il bambino assume un ruolo attivo nella campagna di denigrazione nei confronti del genitore “bersaglio” (Gardner, 2002). Nel bambino, infatti, si fa strada la convinzione che rimanendo “leale” al genitore “amato”, percepito come il più potente dei due, sarà immune dalle punizioni, allo stesso tempo non ne perderà l’amore e sarà “salvo” dal diventare una vittima come il genitore “odiato”. Tale processo può assimilarsi ad un vero e proprio abuso emotivo che ha inizio con il trauma

dell'indottrinamento e che si aggrava con lo svilupparsi di una serie di meccanismi di difesa di cui il bambino si serve per affrontare tale situazione (Salluzzo, 2006). I meccanismi utilizzati dal bambino, in questi casi, possono facilmente essere ricondotti ad un meccanismo di difesa, che nel 1936 Anna Freud descrisse e che indicò come *identificazione con l'aggressore* (Montecchi, 1994).

Salluzzo (2006) sottolinea come Gardner, nella sua definizione di PAS, non considera il processo di programmazione da parte del genitore alienante un intento necessariamente consapevole; anche un insieme di comportamenti inconsci, infatti, possono portare alla determinazione della sindrome nel bambino.

Spesso, durante il processo di separazione, accade che gli ex coniugi, non raggiungendo un vero e proprio *divorzio psichico*, piuttosto che instaurare un rapporto di collaborazione e cooperazione nei compiti che riguardano i figli, scelgano di portare avanti una vera e propria battaglia che li conduce a generare di fatto quelle che vengono definite "genitorialità parallele" (Giordano, Patrocchi, Dimitri, 2006).

Tali contrasti generalmente non rimangono isolati nel contesto del Tribunale, si riversano piuttosto nella vita dei figli che cominciano a classificare i propri genitori l'uno come "genitore buono" e l'altro come "genitore cattivo" (Patrocchi, 2005).

Montecchi (1994) precisa che le relazioni patologiche sono presenti all'interno della coppia ancor prima della crisi e che la separazione in sé contribuisce soltanto a renderle manifeste.

Diviene importante, per meglio descrivere e riconoscere la Sindrome, differenziarla da altre situazioni che si possono riscontrare nel contesto delle separazioni conflittuali, ma che sicuramente non si riferiscono alla PAS. La Sindrome di Alienazione Genitoriale, innanzitutto, non va associata alle situazioni in cui il bambino è

effettivamente vittima di mancanze, trascuratezze o violenze da parte del genitore “bersaglio”, né è affiancabile necessariamente ad accuse nei confronti di un genitore per violenze o abusi. La PAS, infatti, è basata su diverse manovre di esclusione del genitore alienato e soltanto quando queste falliscono, in genere, un genitore alienante ricorre ad accuse gravi nei confronti dell'ex coniuge (Gardner, 1999a).

1.2 I sintomi

La PAS si presenta generalmente come un disturbo facilmente diagnosticabile grazie alla facile individuazione degli stessi sintomi presenti in tutti i bambini che ne sono affetti. Il primo ad individuarli e definirne le caratteristiche fu Gardner (1992) che ne delineò inizialmente otto sintomi primari. Tali criteri diagnostici sono:

1. *Campagna di denigrazione*: i figli manifestano astio nei confronti del genitore alienato senza un'apparente ragione

2. *Razionalizzazioni deboli, superficiali e assurde per giustificare il biasimo*: i figli giustificano il loro atteggiamento nei confronti del genitore odiato con motivazioni irrazionali, inconsistenti, esagerate, contraddittorie o contraddette dai fatti

3. *Mancaza di ambivalenza*: i figli considerano il genitore odiato sempre come totalmente cattivo non mostrando alcuna ambivalenza

4. *Il fenomeno del pensatore indipendente*: i figli dichiarano che i pensieri e le idee nei confronti del genitore alienato non sono influenzate in alcun modo dal genitore

5. *Appoggio automatico al genitore alienante*: i figli considerano corrette a priori soltanto le ragioni e le argomentazioni del genitore

amato, mentre si rifiutano di ascoltare e comprendere quelle del genitore “bersaglio”

6. *Assenza di senso di colpa*: i figli agiscono nei confronti del genitore alienato in maniera del tutto distaccata, priva di empatia e non mostrano alcun sentimento di colpa per la sofferenza arrecatagli

7. *Scenari presi a prestito*: i figli usano frasi che a volte neppure comprendono a pieno perché estranee al linguaggio dei ragazzi della loro età

8. *Estensione dell’ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato*: i figli riservano la stessa freddezza che mostrano nei confronti del genitore alienato a parenti e amici di quest’ultimo, generalizzando l’atteggiamento di rifiuto

Successivamente Gardner aggiunse a tali sintomi altri quattro indicatori: (1998, 1999 a e b)

1. *Difficoltà di transizione*: il figlio fa fatica, e talvolta si rifiuta, a separarsi dal genitore amato per incontrare il genitore “bersaglio”

2. *Comportamento durante le visite presso il genitore denigrato*: il figlio quando trascorre del tempo con il genitore alienato mantiene un atteggiamento ostile che può diventare, nei casi gravi, addirittura violento

3. *Il legame col genitore alienante*: il figlio ha un rapporto di dipendenza con il genitore amato, fatto di segreti ed alleanze

4. *Il legame col genitore alienato prima che intervenisse il processo di alienazione*: il figlio non ha mai mostrato odio per il genitore “bersaglio” prima del processo di alienazione.

Tali sintomi distintivi della PAS contribuiscono a chiarire la distinzione tra i figli che denunciano un presunto abuso da parte del genitore rifiutato e coloro che invece lo hanno realmente subito. Mentre nei bambini affetti da PAS possiamo riscontrare chiaramente gli indicatori sopra descritti, nei bambini abusati, generalmente, non si

presentano questi sintomi e si individuano , invece, i criteri diagnostici legati al *Disturbo Post-traumatico da Stress* (DSM IV, 1994).

In aggiunta a tali indicatori Gulotta (1998) descrive alcune caratteristiche della PAS: l'Autore sottolinea come le critiche/accuse del bambino rivolte al genitore bersaglio siano prive di dettagli, stereotipate e perfettamente in linea con i commenti dell'altro genitore, esse si basano frequentemente su informazioni che solo quest'ultimo può conoscere. Il bambino è irragionevolmente preoccupato durante gli incontri con il genitore bersaglio e tende a proteggere a priori il genitore amato omettendo, se necessario, informazioni a suo riguardo. Il figlio esprime chiaramente una preferenza nei confronti del/la nuovo/a compagno/a del genitore amato in contrasto con l'odio che manifesta nei confronti del genitore bersaglio e che estende a tutta la sua famiglia d'origine.

Gardner (1998), per meglio descrivere la Sindrome di Alienazione Genitoriale, ne distingue tre diversi livelli di severità: lieve, moderato e grave.

Nel grado lieve, il figlio accetta di incontrare il genitore bersaglio anche se mantiene un atteggiamento giudicante ed ipercritico nei suoi confronti.

Nel grado moderato, il figlio diventa più aggressivo nei confronti del genitore alienato, l'atteggiamento poco collaborativo comincia a diventare più frequente

Nel grado grave, gli incontri con il genitore odiato diventano insostenibili, il figlio è aggressivo e può diventare fisicamente violento.

Nonostante la chiarezza della categorizzazione, lo stesso Gardner afferma che tra i tre livelli esiste un continuum tanto che i confini tra essi non appaiono rigidi.

Il livello di gravità della PAS dipende dalla severità dei sintomi che si riscontrano nei bambini e non dagli sforzi e dall'impegno che il genitore alienante investe nella programmazione. Variabili come un buon coinvolgimento di base con il genitore bersaglio o una certa indipendenza emotiva del figlio potrebbero, per esempio, rendere nulli gli sforzi di un genitore alienante (Gardner, 1998).

1.3 Modelli comportamentali dei genitori

Ci sono degli atteggiamenti che i genitori dei bambini, o dei ragazzi, affetti da PAS assumono e che possono considerarsi dei veri e propri modelli comportamentali caratteristici della maggior parte dei genitori che si ritrovano in queste circostanze.

I genitori alienanti generalmente si rifiutano di sottoporsi a valutazioni o mantengono comunque un atteggiamento poco collaborativo. Tendono a ricordare continuamente ai figli i lati negativi dell'altro genitore e dichiarano di volerli proteggere dalla "pericolosità" dell'altro genitore. Solitamente questi genitori sono poco attendibili quando raccontano degli eventi che coinvolgono l'ex coniuge (Salluzzo, 2006). I genitori alienanti dichiarano apertamente davanti ai propri figli il fatto di non stimare l'ex coniuge e di ritenerlo piuttosto pericoloso per loro. I loro atteggiamenti di complicità con i figli sono strumentali a creare nei bambini quel conflitto di lealtà che li porterà a scegliere il genitore programmatore ed a rinunciare a quello alienato.

La personalità dei genitori programmanti a volte tende alla paranoia e sembra far emergere caratteristiche di vulnerabilità e bassa autostima, dipendenza dal figlio o da un altro componente della sfera familiare (Gulotta, 1998). Se arrivano a fare una denuncia di presunti

abusi, questi genitori lo fanno soltanto dopo la separazione al contrario dei genitori di figli realmente abusati che, generalmente, denunciano il coniuge prima di separarsi da esso (Salluzzo, 2006).

I genitori alienati, dal canto loro, solitamente si preoccupano del benessere dei figli, sono attendibili in quello che dicono, riescono a controllare le proprie reazioni e se hanno atteggiamenti di rabbia, questa è legata alla frustrazione per il rifiuto dei figli (Salluzzo, 2006). Sono genitori confusi perché non riescono a comprendere l'odio che i figli dimostrano loro e può capitare che rinuncino a frequentarli perché sono convinti di aver perso il loro amore.

1.4 Vulnerabilità rispetto alla PAS e consolidamento della sindrome

Alcune caratteristiche che sono proprie del bambino, ma che appartengono anche al contesto in cui vive, rendono certi bambini più vulnerabili rispetto ad altri.

L'età del minore, per esempio, diventa importante nell'instaurarsi della PAS, dal momento che il bambino assume un ruolo attivo. Ci sono delle fasi nell'età evolutiva in cui il bambino è maggiormente suggestionabile, altre in cui sceglie le proprie azioni seppur influenzato da altri.

Fino ai 2 anni circa il bambino è ovviamente poco suggestionabile, dai 7 ai 16 anni egli comincia a diventare invece particolarmente influenzabile, mentre in età adolescenziale il ragazzo impara ad essere intenzionale nei suoi atteggiamenti indipendentemente dalla manipolazione del genitore alienante (Gulotta, 1998).

Ci sono, inoltre, delle le caratteristiche di personalità che rendono i figli maggiormente esposti alla manipolazione: un'eccessiva dipendenza dai genitori, una scarsa autonomia, una bassa autostima, dei problemi emotivi o psicologici e dei sensi di colpa contribuiscono alla vulnerabilità dei bambini e dei ragazzi. Tra le altre variabili che possono contribuire all'insorgere della PAS vi è l'assenza di fratelli o sorelle o comunque di altre persone rilevanti oltre ai genitori che può determinare un rapporto invischiato con il genitore programmatore con il quale il bambino si identifica e con cui condivide segreti, ansie e paure. Funzione di rinforzo alla programmazione è svolta qualche volta dal comportamento del genitore bersaglio che, in alcuni casi, coincide con un effettivo abbandono e una lenta rinuncia nei tentativi di visita ai figli. Tale rinuncia porta spesso il figlio a rifugiarsi nel genitore alienante che rimane libero di manipolarne i pensieri senza la possibilità che i bambino si confronti con la realtà (Giordano, Patrocchi, Dimitri, 2006).

Oltre ai fattori che appartengono al nucleo familiare, vi sono alcune variabili extrafamiliari che possono favorire il consolidamento della PAS. Nei casi di separazione accade, per esempio, facilmente che gli ex coniugi si rivolgano e si confidino con parenti ed amici e nelle situazioni molto conflittuali diventa difficile non farsi suggestionare e pensare esclusivamente al bene dei bambini. Anche tra i professionisti e coloro che svolgono ruoli istituzionali può esserci il rischio di essere poco obiettivi (Gardner, 2002).

Alcuni disturbi e psicopatologie dei genitori alienanti, infine, possono favorire e consolidare lo sviluppo della PAS nei bambini. Nei casi più gravi, infatti, si possono diagnosticare il Disturbo Psicotico Condiviso (folie à deux) o il Problema Relazionale Genitore-Bambino (DSM IV, 1994; Gardner, 2002). Si possono riscontrare, inoltre, il Disturbo Delirante, in particolare quello Tipo di Persecuzione, o i

Disturbi di Personalità Paranoide, Narcistico e Borderline (Salluzzo, 2006).

2. Separazione e PAS: cause ed effetti

2.1 *Le reazioni dei figli alla separazione conflittuale*

Quando è in corso una separazione conflittuale tra due coniugi, questi spesso reagiscono tentando di colpevolizzare se stessi o gli altri. Accade di frequente che le responsabilità vengano attribuite per intero all'altro genitore (Clawar e Rivlin, 1992, Gardner, 1989). A complicare ed inasprire le relazioni si aggiunge il fatto che la disputa viene affrontata in Tribunale in termini di vittoria o di sconfitta. In questo clima di controversie i coniugi possono tentare di ricorrere a tutti i “mezzi” a loro disposizione, compresi i bambini, per “guadagnarsi la vittoria” (Montecchi, 1994).

In questi figli, che in questa fase vengono strumentalizzati dai genitori per fini a volte risarcitori, altre di vendetta, si generano allora, specie se minori, molteplici conseguenze e spesso di tipo patologico. Lo sconvolgimento del sistema familiare e il clima di conflitto legato alla separazione possono produrre nel bambino piccolo ansie arcaiche, timori di abbandono, ansie persecutorie e depressive, per la mancanza di punti di riferimento chiari e rassicuranti. Gli adolescenti, invece, possono reagire alla situazione manifestando la propria rabbia attraverso comportamenti aggressivi, chiudendosi in se stessi e diventando intrattabili. A volte reagiscono rifiutandosi di comunicare con entrambi i genitori colpevolizzandoli per lo stato di sofferenza che stanno vivendo (Montecchi, 1999).

Quando i figli sono particolarmente dipendenti ed emotivamente fragili non riescono a mantenere un atteggiamento equilibrato con entrambi i genitori e finiscono per biasimare e prendere le parti di uno a discapito dell'altro con cui non hanno costruito un legame di lealtà ed alleanza.

2.2 Dalla separazione alla PAS

Durante una separazione anche l'atteggiamento dei genitori può subire dei cambiamenti e modificare la relazione con i figli. In alcuni casi le risposte genitoriali alla separazione possono considerarsi normative (Wallerstein e Kelly, 1980, Jhonston e Campbell, 1988). Entrambi i genitori, in questa fase della loro vita, possono essere comprensibilmente più nervosi, possono trascurare emotivamente i figli, diventano depressi. Può accadere, al contrario, che si appoggino eccessivamente sui figli fornendo loro il ruolo di confidenti oppure che i genitori concedano ai bambini tanti vizi e poche regole.

Alcuni genitori, invece, reagiscono alla separazione attuando una serie di comportamenti che non possono considerarsi comprensibili, poiché minano gravemente il benessere dei figli da momento che hanno l'obiettivo di allontanarli dall'altro genitore e "cementarli" a sé (Buzzi, 1997).

Questi sono i genitori alienanti che diventano manipolatori nei confronti dei figli e mirano ad ottenerne l'affidamento esclusivo. Essi possono essere spinti nei loro atteggiamenti da diverse motivazioni come il desiderio di vendetta nei confronti dell'ex coniuge oppure una chiara gelosia per la presenza di nuovi partner nella sua vita. I genitori programmatori possono essere spinti dalla paura di perdere l'affetto del figlio, dal tentativo di salvaguardare il proprio senso di identità o

più semplicemente da una mancata accettazione della separazione e dal provare a mantenere un legame attraverso un rapporto di conflittualità. In altri casi, invece, le motivazioni possono essere il considerarsi il genitore "migliore", la convinzione di aver "dato di più" al figlio rispetto al partner e l'allontanamento del figlio da esso ritenuto criminale, tossicodipendente, alcolista, disturbato psichicamente, antisociale. Ancora questi genitori possono essere spinti dal desiderio di staccarsi emotivamente dal partner, dal desiderio di controllo e/o di potere, dal timore che il figlio scopra fatti negativi sul suo conto ed infine dall'ottenere concessioni economiche (Gulotta, 1998).

Tutte queste motivazioni possono essere quindi alla base meccanismo che spinge il genitore alienante a influenzare l'attaccamento del figlio nei confronti dell'altro genitore. Questo processo subdolo e graduale conduce il bambino dall'attaccamento ad entrambi i genitori alla PAS.

Tale processo di trasformazione si articola, secondo Buzzi (1997), in quattro punti:

- figli senza preferenze: il bambino manifesta lo stesso desiderio di incontrare entrambi i genitori
- figli con un'affinità elettiva per uno dei genitori: il bambino ha una particolare affinità con uno dei genitori per questioni che possono essere sia caratteriali che esterne
- figli allineati con uno dei due genitori: il bambino si identifica con uno dei due genitori che ritiene "buono" e sceglie di allearsi totalmente con lui in contrasto al genitore che considera "cattivo"
- figli alienati da un genitore: il bambino rifiuta nettamente uno dei due genitori, la sua posizione è rigida e decisa

2.3 Effetti e conseguenze della PAS

Una volta istillata nel bambino, la PAS, in quanto disturbo psicopatologico, porta a delle conseguenze su di esso che si aggiungono ai risvolti negativi di una separazione conflittuale. Ciò è dovuto al fatto che la separazione è aggravata dal clima manipolatorio che il bambino è costretto a subire.

Nel momento in cui il bambino si trova ad allearsi con uno dei due genitori ed a rifiutare l'altro, rinunciando al legame con esso, egli ne aggredisce e danneggia anche l'immagine interna. Se il figlio si renderà conto con il tempo, inoltre, di essere stato manipolato dal genitore alienante, si troverà a distruggere la relazione con lui/lei ed la relativa immagine interna. Così *“il vissuto di perdita e di danneggiamento, riguarderà le immagini interne di entrambi i genitori”* (Montecchi, 1994).

Questo processo di distruzione delle immagini genitoriali causa nel bambino insicurezze e disturbi emotivi. Nei casi più gravi può portare allo sviluppo di psicopatologie infantili. Il bambino è costretto ad utilizzare meccanismi difensivi (spesso di scissione e negazione) che lo proteggono dall'angoscia e dal vuoto che le immagini genitoriali hanno lasciato. Il bambino può incorrere, in queste circostanze, in strutturazioni psicotiche, mentre i vissuti di perdita e lutto possono condurlo verso disturbi depressivi della personalità (Montecchi, 1994).

Le conseguenze della PAS sul bambino possono essere, però, di vario tipo, di diversa gravità e dipendono dall'intensità e dalla durata della programmazione, da come egli ha vissuto il conflitto coniugale, dall'età e dalle risorse che possiede.

Tra gli effetti specifici che la PAS può determinare nel bambino vi sono (Gulotta, 1998):

- Paura immotivata del genitore bersaglio
- Ostilità verso amici, parenti, opinioni, azioni... connesse al genitore bersaglio
- Futuro carattere manipolatorio e/o materialistico
- Falso Sé
- Nei casi più gravi si rilevano anche sindromi di tipo psichiatrico (es. schizofrenia, psicosi paranoiche...) (Gulotta, Bambini rubati, Salluzzo)
- Disturbi della Condotta o d'Ansia di Separazione, o Dissociativo NAS
- Depressione
- Comportamenti ossessivo-compulsivi
- Problemi scolastici
- Aggressività
- Mancanza di controllo e acting-out
- Confusione emotiva e/o intellettuale
- Disordini alimentari, del sonno, dell'attenzione e psicosomatici in generale
- Dipendenza emotiva
- Bassa autostima
- Fobie
- Regressione
- Eccesso di razionalizzazione
- Tossicodipendenza e alcolodipendenza
- Problemi sessuali, di identità di genere, relazionali, emotivi
- Disturbi dell'identità
- Egocentrismo
- Narcisismo

I bambini alienati, crescendo, si porteranno dietro il senso di colpa per aver rifiutato il genitore bersaglio e spesso reagiscono con strategie autodistruttive, autocolpevolizzanti e autolesioniste. Sono bambini che diventeranno probabilmente dei genitori programmanti, possono essere irrispettosi, non collaboranti, ignoranti, ostili, maleducati, ricattatori e ricattabili, vanno male a scuola, fanno della manipolazione uno strumento relazionale. Spesso i bambini affetti dalla PAS soffrono di disturbi della sfera sessuale, e fanno fatica ad accettare le perdite ed i cambiamenti. Questi bambini regrediscono a livello morale e guardano al mondo attraverso una netta dicotomia tra bene e male, presentano confusione cognitiva e possono incorrere nella creazione di genitori immaginari a sostituzione del genitore perduto (Buzzi, 1997).

Gardner (2002) aggiunge che i bambini affetti da PAS possono sviluppare esame di realtà alterato, indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia e mancanza di rispetto per l'autorità e figure non-genitoriali come insegnanti e futuri datori di lavoro.

Questi bambini finiscono, di conseguenza, per essere oggettivamente a *rischio di danno evolutivo* (Montecchi, 1999).

3. Aspetti legislativi e prescrizioni da parte del Tribunale

Dal momento che la Sindrome di Alienazione Genitoriale esplose in sede di separazione, gli aspetti psicopatologici del bambino si intrecciano necessariamente con quelli giuridici legati alla separazione stessa. Per tale motivo Salluzzo (2004a) la definisce “patologia iurigena”. Già Gardner sottolineava questo legame tra psicologia e giurisprudenza affermando che *“Nessuna delle due discipline giuridica e psicologica può efficacemente e significativamente intervenire sulla situazione in maniera autonoma”* (Gardner, 2001).

3.1 Perché sono importanti le prescrizioni?

Definiti i problemi, i disturbi e le patologie che, una separazione molto conflittuale in genere, e una situazione in cui vi è PAS conclamata nello specifico, possono causare, sembra importante soffermarsi sugli aspetti legislativi che scandiscono i tempi della separazione e ne stabiliscono limiti e confini. Appare fondamentale sottolineare l'importanza che deve assumere una presa di posizione del giudice che, attraverso le prescrizioni, indichi un percorso adeguato ad accompagnare i bambini in questa difficile fase della loro vita ed a prevenire gli effetti patologici che una separazione non ben

compresa potrebbe creare sul minore che non ha scelto di vivere una situazione di conflitto e di slealtà.

Divengono necessari, in questi casi, il supporto e la collaborazione di un professionista della salute mentale, un consulente, che sia in grado di riconoscere ed affrontare efficacemente ed in maniera competente il problema e di presentarlo al giudice.

La collaborazione tra gli psico-professionisti ed il Tribunale è di fondamentale importanza poiché ai primi è necessario il potere del Tribunale per far sì che vengano attuate le loro raccomandazioni e il giudice ha bisogno, invece, dei professionisti della salute mentale perché possano essere eseguite in maniera efficace le terapie prescritte (Gardner 2001).

I consulenti tecnici ed il giudice hanno il dovere di formulare ed imporre delle prescrizioni chiare, decise, che agiscano nel solo bene del minore e che gli garantiscano, fin quando possibile, quella che viene definita *bigenitorialità*. Se è vero, infatti, che il bambino assume un ruolo attivo nel processo di sviluppo della PAS, è altrettanto vero che egli non ha scelto consapevolmente di assumerlo, che la manipolazione degli adulti fa leva sulla difficoltà del minore di comprendere qualcosa che spesso nessuno gli ha spiegato e che a volte viene vissuto in maniera confusa anche dai genitori. Il conflitto di lealtà che ne deriva sui piccoli e il senso di colpa sono perciò sentimenti da cui il bambino andrebbe protetto e che invece spesso si insediano a causa della poca chiarezza dei genitori, della poca attenzione nei confronti di cosa sarebbe giusto per il proprio figlio. Nei casi in cui vi sono bambini affetti da PAS il Tribunale il preciso dovere, quindi, di prendersi cura di loro sulle basi di un'appropriate valutazione diagnostica attraverso prescrizioni che abbiano un carattere terapeutico oltre che giudiziario.

3.2 La proposta americana di Gardner

Gardner (1998), afferma con forza che la PAS debba essere affrontata dal punto di vista sia terapeutico che giudiziario. Egli propone un insieme di sanzioni di livello crescente in relazione alla gravità della Sindrome. Tali interventi, secondo Gardner, devono in ogni caso essere disposti dal Tribunale che deve assumere anche il compito di “supervisionarle”.

Quando si diagnostica nel bambino una PAS di grado lieve, Gardner (2001) propone di assicurare il genitore alienante sul fatto che non gli verrà tolta la custodia del figlio, così da ridurre la tensione che ne caratterizza la relazione. In questi casi, afferma l’Autore, non è necessario un intervento psicoterapeutico.

Nei casi di PAS moderata, Gardner suggerisce un trattamento psicoterapeutico per il bambino e delle sanzioni per il genitore alienante qualora esso tentasse di sabotare il programma prescritto. Tali sanzioni per il genitore alienante, potrebbero comprendere il deposito di una cauzione, sanzioni pecuniarie, lavori socialmente utili, libertà vigilata, arresti domiciliari, e, al limite, anche l’arresto in carcere per brevi periodi.

Per quanto riguarda la psicoterapia, Gardner propone di affidarla soltanto a professionisti che conoscono bene la sindrome, che riescano a individuare ed a trattare i meccanismi manipolatori che questi bambini hanno appreso ed utilizzano. In questi casi tali psicoterapeuti devono essere in grado, secondo Gardner, di comprendere che accontentare i bambini nel loro desiderio di non incontrare il genitore odiato non va nel loro interesse e che le loro lamentele sono frutto di suggestioni (Gardner, 2001).

L’Autore suggerisce, inoltre, dei metodi simili ad una vera e propria deprogrammazione allo scopo di far sperimentare al bambino,

in un ambiente privo di condizionamenti da parte del genitore alienante, che il genitore odiato non è così pericoloso come credono.

Gardner prevede anche dei momenti di sostegno per il genitore alienato che spesso non è in grado di comprendere ed affrontare da solo la relazione con il figlio a lui ostile. Le reazioni ed i comportamenti del figlio, infatti, possono confonderlo e demoralizzarlo, possono insinuargli la paura di non essere più amato. E' necessario, per questi motivi, rassicurarlo e fornirgli informazioni sulla PAS, per dargli modo di affrontare il rapporto con il proprio figlio in maniera più consapevole, spiegargli che proprio l'animosità del figlio è indice del fatto che non gli è indifferente e che non deve lasciarsi demoralizzare dalle svalutazioni.

Diventa importante chiarire che il comportamento del figlio rappresenta un meccanismo di difesa utilizzato dal bambino per via della paura di perdere l'amore del genitore alienante se mostrasse affetto per il genitore bersaglio (Waldron e Joanis, 1996).

Quando vengono diagnosticati casi di PAS di tipo grave ed è impossibile organizzare qualsiasi tipo di incontro tra genitore figlio e alienato per via del totale rifiuto del bambino, Gardner propone, quindi, di cambiare l'affidamento e la residenza del bambino a favore del genitore alienato (Gardner, 1998). Poiché il conflitto di lealtà del bambino nei confronti del genitore alienante è ancora troppo forte, è necessario che siano disposti un luogo di transizione ed un periodo in cui il figlio sia allontanato dalla casa di quest'ultimo e, con l'aiuto di uno psicoterapeuta, possa cominciare a rivedere il genitore alienato (*Transitional Site Program*). Con il *Transitional Site Program*, Gardner non intende escludere il genitore alienante dalla vita del figlio, vuole piuttosto creare una situazione che miri al benessere del bambino, considerando anche possibilità che il genitore alienante possa tornare ad acquisire, un giorno, l'affidamento del figlio.

Gardner intendeva sottolineare l'importanza degli aspetti giudiziari che possono rafforzare la Sindrome nel caso in cui non siano efficaci e alleviarla in caso contrario. L'Autore affermava, infine, che non vi è possibilità di trattare efficacemente la PAS qualora i Tribunali si rifiutino di utilizzare i provvedimenti da lui suggeriti.

La Tabella 3.1 riassume la proposta che Gardner (2001) ha formulato per il trattamento dei bambini PAS, che comprende l'approccio psicoterapeutico e quello legale.

		Grado della sindrome		
		Lieve	Moderato	Grave
Approccio	legale	Il Tribunale ordina che la custodia primaria sia lasciata al genitore aliene	<p>Piano A (il più comune)</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Tribunale ordina che la custodia primaria sia lasciata al genitore alienante Il Tribunale designa un terapeuta PAS Sanzioni: <ul style="list-style-type: none"> Deposito di una cauzione Sanzioni pecuniarie Lavori socialmente utili Libertà vigilata Arresti domiciliari Arresto in carcere <p>Piano B (occasionalmente necessario)</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Tribunale ordina che la custodia primaria sia trasferita al genitore alienato Il Tribunale designa un terapeuta PAS Drastiche restrizioni alle visite del genitore alienante; incontri protetti per prevenire l'indottrinamento 	<ol style="list-style-type: none"> Il Tribunale ordina che la custodia primaria sia trasferita al genitore alienato Il Tribunale ordina un "Transitional Site Program"
	psicoterapeutico	Normalmente non necessario	<p>Piano A e B</p> <p>Trattamento terapeutico condotto da un terapeuta designato dal Tribunale</p>	Monitoraggio del "Transitional Site Program" da parte del terapeuta designato dal Tribunale

Tabella 3.1 : *Provvedimenti e sanzioni proposte da Gardner per il trattamento dei bambini PAS (Gardner, 2001)*

3.3 *La realtà italiana*

Per quanto riguarda i provvedimenti per la gestione dei figli nei casi di separazione conflittuale, in Italia alcuni Autori indicano la mediazione familiare come il metodo più efficace (Malagoli, 1998, Canevelli e Lucardi, 2000). Per affrontare i casi di PAS, invece, le opinioni in letteratura sono contrastanti: da un lato vi sono gli Autori come Lund (1995) che affermano che la mediazione familiare possa essere indicata, dall'altro quelli che sostengono la posizione di Cartwright (1993) che considera impropria la mediazione familiare in questi casi e suggerisce di utilizzare dei provvedimenti rivolti al genitore alienante.

In Italia Salluzzo (2006) ritiene che possa essere difficile condurre un genitore fortemente alienante ad aderire genuinamente ad un programma di mediazione familiare poiché egli non ha alcun interesse a porsi in maniera collaborativa dal momento che trae vantaggio dalla situazione conflittuale.

Vestal (1997) propone dei modelli di mediazione da attuare in concomitanza ad una *“rapida e chiara azione giudiziale mirata a scoraggiare qualsiasi tentativo di sabotaggio da parte del genitore alienante”*.

Per quanto riguarda, invece, le prescrizioni di tipo terapeutico Salluzzo (2006) suggerisce un trattamento che miri all'elaborazione del lutto legato alla separazione e non ad un semplice contenimento della rabbia agita. Egli afferma che, anche se in questi casi inizialmente può mancare la motivazione per affrontare un intervento psicologico, con la complicità del Tribunale, la terapia può acquistare nel tempo un'efficacia sempre maggiore. L'Autore propone, inoltre, un sostegno della funzione genitoriale, come metodo di prevenzione, ancor prima della separazione.

Per quanto riguarda, invece, le prescrizioni di tipo giudiziario, in Italia si è cominciato a sottolineare, almeno in teoria, l'importanza della presenza di entrambi i genitori nella vita del bambino. Importanti novità dal punto di vista legislativo sono state apportate nel 2006 sul provvedimento riguardo ai figli. Attraverso la nuova normativa di seguito descritta, si è data voce a quelle associazioni di genitori ed ad alcuni promotori di riforme legislative (Eurispes, 2002, Salluzzo, 2004b) che hanno denunciato il fatto che la PAS potesse trovare un solido fattore di sviluppo nella normativa che prevedeva l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, come regola generale.

In sostanza è bene sottolineare che anche dal punto di vista legislativo entrambi i genitori *“andrebbero aiutati affinché la loro separazione dai figli non avvenisse mai”* (Giordano, Patrocchi, Dimitri, 2006)

3.4 Le attuali leggi sull'affido, modifiche e cambiamenti alla luce delle alla legge 54 del 2006

Nel sistema normativo italiano l'affidamento dei figli in caso di separazione è attualmente regolato dalla Legge sull'affido n.54 del 2006 attraverso la quale sono state apportate alcune modifiche al sistema disciplinato dal codice civile agli articoli 155 e ss.¹ in favore del principio della *bigenitorialità*.

¹ Art. 155 C.C.

PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI.

“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione

dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1. le attuali esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.

Art. 155bis C.C.

AFFIDAMENTO A UN SOLO GENITORE E OPPOSIZIONE ALL' AFFIDAMENTO CONDIVISO.

“Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile”.

Art. 155ter C.C.

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L' AFFIDAMENTO DEI FIGLI.

“I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.

Art. 155quater C.C.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E PRESCRIZIONI IN TEMA DI RESIDENZA.

“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.

Art. 155sexies C.C.

POTERI DEL GIUDICE E ASCOLTO DEL MINORE.

“Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.

La nuova normativa è stata da subito segnalata come “*la più grande riforma del diritto di famiglia dopo quella del 1975*”, e si basa su quanto precedentemente veniva espresso con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che all'art. 18 recita: “*...entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo*” (Traversa, 2006).

Fino ad allora l'affidamento esclusivo veniva facilmente utilizzato nelle contese per la custodia dei figli. Tale legge, invece, ha invertito il sistema in materia di affidamento stabilendo che l'affidamento condiviso diventasse la formula utilizzata di regola (art. 155 c.c.) e quello esclusivo l'eccezione. Il ricorso all'affidamento esclusivo deve essere comunque preso in considerazione soltanto nei casi in cui l'affidamento ad entrambi i genitori fosse considerato pregiudizievole per l'interesse del minore (art. 155 *bis* c.c.). Tale decisione viene affidata totalmente al giudice che deve eventualmente valutare le condizioni che ostacolano l'affidamento condiviso ed adottare un "provvedimento motivato" che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.

L'affidamento condiviso resta comunque la scelta che deve essere prioritaria e non può essere precluso a priori a causa della sola conflittualità esistente fra i coniugi, poiché, in questo caso, significherebbe adottare tale provvedimento in pochissimi casi.

I cambiamenti normativi sopra descritti nascono da una nuova consapevolezza e dal riconoscimento dell'importanza del concetto di *bigenitorialità come diritto soggettivo dei figli*.

Con un affidamento di tipo condiviso, ambedue i genitori esercitano direttamente la potestà genitoriale ed i figli mantengono rapporti costanti e significativi con entrambi e con le relative famiglie d'origine. La Legge n. 54, mira a rivalutare e dare la giusta

importanza ed il giusto peso alle capacità genitoriali di entrambi i genitori, scongiurando, almeno in teoria, la totale esclusione di uno dei due dalla vita del bambino.

3.5 Osservazioni sulla Legge n.54 in caso di PAS

Quali possono essere i risvolti della nuova normativa nei casi di PAS?

La Legge n. 54 nei casi di PAS di grado lieve, generalmente, potrebbe essere utile per alleviare il senso di colpa che si insinua nel figlio a causa del “tradimento” nei confronti del genitore alienante quando passa del tempo con il genitore alienato. In questo modo il bambino trova nelle prescrizioni del giudice una giustificazione alla regolarità di tali incontri. Tale approccio, inoltre, è sfavorevole alla radicalizzazione della PAS perché permette al genitore alienato di trascorrere più tempo con il figlio che nello stesso tempo ne trascorre meno con il genitore alienante.

Dall’altro lato però, nei casi più gravi, potrebbe nascere il rischio che il genitore alienante, non ottenendo facilmente la custodia esclusiva del figlio, si “incattivisca” ancora di più per il solo fatto di dover condividere con l’ex-coniuge non soltanto le decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, ma soprattutto il ruolo genitoriale nella sua globalità. Tale compito potrebbe essere interpretato e vissuto da un genitore alienante come un fortissimo rischio di perdere l’amore del figlio a causa dell’altro genitore e ciò lo porterebbe ad aumentare le pressioni indirette sul bambino per allontanarlo dall’altro questi. Diviene possibile che egli chieda per sé l’affidamento esclusivo del figlio

provando a screditare in maniera sempre più subdola le capacità genitoriali dell'ex coniuge.

Poiché, con la nuova normativa, l'affidamento congiunto diventa la regola e quello esclusivo l'eccezione da attuare nei casi in cui il primo possa essere "pregiudizievole per l'interesse del minore", la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16593² del 2008, sottolinea che perchè un genitore possa chiedere ed ottenere l'affidamento esclusivo, non basta che si dimostri in positivo l'idoneità del genitore che lo richiede, ma anche, in negativo, l'inidoneità educativa del genitore che si vuole escludere. *“Occorre, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...)”*.

Nella suddetta Sentenza il Giudice, inoltre, ha considerato l'atteggiamento gravemente screditatorio di uno dei due coniugi nei confronti dell'altro *“in termini non di mera conflittualità tra i coniugi ma di oggettiva **inidoneità** del padre alla condivisione dell'esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario del minore”*.

Alla luce di tale Sentenza, quindi, un genitore alienante deve innanzitutto dimostrare l'inidoneità educativa dell'ex coniuge per escluderlo dalla vita del figlio, e potrebbe rischiare di perderne la custodia a causa dei suoi comportamenti alienanti nei confronti dell'ex coniuge.

Nonostante la Legge sulla bigenitorialità, quindi, quando l'affidamento condiviso diventa insostenibile e controproducente per

²

Suprema Corte di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza del 29 aprile 19 giugno 2008, n. 16593

il benessere del bambino a causa del comportamento del genitore alienante, è necessario non precludere la possibilità di un affidamento esclusivo a favore del genitore alienato, almeno fino a quando il bambino non abbia imparato a ricostruire la propria identità ed a godere del proprio diritto di un sostegno da parte di entrambi i genitori. Molti Autori affermano, a tal proposito, che riducendo il pericolo di manipolazione dei figli da parte del genitore alienante, se non è trascorso troppo tempo ed vi era precedentemente una relazione affettiva adeguata con il genitore bersaglio, i sintomi della PAS nel bambino si riducono notevolmente, fino a sparire del tutto (Salluzzo, 2006).

Conclusioni

Sebbene già da qualche tempo si può leggere in letteratura della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS), basta fare una breve ricerca per capire che in alcuni Tribunali italiani si riscontra ancora una certa resistenza nell'individuare e soprattutto nel disporre prescrizioni efficaci. Si tende di fatto a sottovalutarne l'incidenza ed a evitare di ricorrere a disposizioni chiare e rigide anche nei casi di maggiore gravità. Si corre spesso il rischio, in questo modo, di rinforzare la PAS.

È necessario, dunque, che la giurisprudenza intervenga più efficacemente e in maniera più attenta nelle "questioni di famiglia" cercando di dare il giusto peso al mantenimento economico, ma nello stesso tempo non sottovalutando il benessere psico-fisico dei minori ed il ruolo che essa può avere per mantenerlo e ripristinarlo.

Il Tribunale deve intervenire ordinando che avvengano gli incontri con il genitore alienato, nel caso si fossero interrotti, poiché il bambino ha diritto alla bigenitorialità, può prescrivere un sostegno psicologico o una psicoterapia per il minore, può, al limite, disporre, in via momentanea, un affidamento esclusivo al genitore alienato, così da poter ripristinare il benessere psicofisico del bambino.

È importante, inoltre, il supporto dei consulenti affinché si possano ascoltare i bisogni del bambino in maniera competente e comprendere quali realmente siano i provvedimenti più giusti da intraprendere.

Così come è fondamentale riconoscere ed individuare i casi di PAS, allo stesso modo è importante distinguere i cosiddetti “falsi positivi” e capire che, nei casi di separazione conflittuale, non tutte le volte che un figlio esprime critiche nei confronti di un genitore ci si trova di fronte ad una vittima di Sindrome di Alienazione Genitoriale (Gulotta, 1998).

Diventa ipotizzabile, infine, considerati tutti gli effetti e le conseguenze negative della PAS, come legittima una Sentenza del Tribunale di Monza del 2004, la richiesta di risarcimento per danno morale ed esistenziale da parte del figlio e del genitore alienato, anche se nessuno potrà ricostruire gli anni in cui genitore e figlio sono stati lontani.

Bibliografia

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (1994), *DSM IV Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders*, American Psychiatric Association DSM-IV-, 4th ed

BUZZI I. (1997) *La sindrome di alienazione genitoriale*, in Cigoli V., Gulotta G. & Santi G. (a cura di), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffré, Milano

CANEVELLI F., LUCARDI M. (2000), *La mediazione familiare*, Boringhieri, Torino

CARTWRIGHT G. F. (1993), *Expanding the parameters of parental alienation syndrome*, *American Journal of Family Therapy* 21:205-15

COLLIVA L. (2005), *Gli aspetti patologici nella separazione conflittuale*, consultabile all'indirizzo:

<http://www.aipgitalia.org/media/pdf/Lisa-Colliva.pdf>

CLAWAR S. S., RIVLIN B. V. (1992) *Children held hostage: dealing with programmed and brainwashed children*, American Bar Association Family Law Section, Chicago

EURISPES-TELEFONO AZZURRO (2002), *3° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza*

GARDNER R.A. (1985), *Recent trends in divorce and custody litigation*, Academy Forum, 29 (2) , pp.3-7

GARDNER R.A. (1989), *Parental Alienation Syndrome*, Cresskill, NJ, Creative Therapeutics

GARDNER R.A. (1992) *The Parental Alienation Syndrome: A Guide For Mental Health and Legal Professionals*, Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics.

GARDNER R.A. (1998), *Recommendations for dealing with parents who induce a parental alienation syndrome in their children*, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28(3/4), pp.1-21. Trad. It. di Guido Parodi (2004) *Raccomandazioni sulla condotta da tenere con i genitori che inducono la Sindrome di Alienazione Genitoriale nei propri figli*, consultabile all'indirizzo: <http://www.guidoparodi.it/PubDepot/D505200/D505200.pdf>

GARDNER R.A. (1999a), *Differentiating between the parental alienation syndrome and bona fide abuse/neglect*, The American Journal of Family Therapy, Vol. 27, n. 2, pp.97-107

GARDNER R.A. (1999b), *Family Therapy of the Moderate Type of Parental Alienation Syndrome*, The American Journal of Family Therapy, 27, pp.195-212

GARDNER R.A. (2001), *Should Courts Order PAS children to visit/reside with the alienated parent? A follow-up study*, The American Journal of Forensic Psychology Vol.19(3) pp. 61-106. Trad. It. di Guido Parodi (2004), *Deve, il tribunale, ordinare che i bambini PAS visitino (risiedano con) il genitore alienato? Uno studio di follow-up*, consultabile all' indirizzo: <http://www.guidoparodi.it/PubDepot/D504300/D504300.pdf>

GARDNER R.A. (2002), *The empowerment of children in the development of parental alienation syndrome*, The American Journal of Forensic Psychology, 20(2) pp.5-29. Trad. It. di Guido Parodi (2004) *L'acquisizione di potere del bambino nello sviluppo della Sindrome di Alienazione Genitoriale*, consultabile all' indirizzo: <http://www.guidoparodi.it/PubDepot/D503500/D503500.pdf>

GIORDANO G., PATROCCHI R., DIMITRI G. (2006), *La sindrome di alienazione genitoriale*, consultabile all' indirizzo: <http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano2.htm>

GULOTTA G. (1998), *La sindrome di alienazione genitoriale: definizione e descrizione*, Pianeta infanzia, Questioni e documenti, n. 4, Istituto degli Innocenti di Firenze, pp. 27-42

GULLOTTA G. (2002), *Elementi di Psicologia Giuridica e di Diritto Psicologico*, Giuffrè Editore, Milano

JOHNSTON J. R., CAMPBELL L. E. G. (1988), *Impasses of divorce: The dynamics and resolution of family conflict*, New York: Free Press

LUND M. (1995), *A therapist's view of parental alienation syndrome*,
Family and Conciliation Courts Review, vol. 33 (3), pp. 308-316

MALAGOLI TOGLIATTI M. (1998) *La mediazione familiare*,
Pianeta infanzia, Questioni e documenti, n. 4, Istituto degli
Innocenti di Firenze, pp. 7-18

MONTECCHI F. (1994), *Gli Abusi all'infanzia*, La Nuova Italia
Scientifica, Roma, 1994

MONTECCHI F. (1999), estratto dal convegno *Bambini a metà - La
tutela dei figli nelle separazioni e nei divorzi*

PATROCCHI R. (2005), *Analisi della conflittualità nella separazione
genitoriale: dal mobbing alla sindrome di alienazione parentale*,
consultabile all' indirizzo:
<http://www.aipgitalia.org/media/pdf/Roberta-Patrocchi.pdf>

TRAVERSA E. (2006), *Legge sull'affido condiviso: brevi note a caldo*
consultabile all' indirizzo:
<http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=746>

SALLUZZO M. A. (2004a), *Psicopatologia nella separazione, divorzio
e affidamento*, Attualità in Psicologia, Volume 19, n. 3/4 pp. 221-
235

SALLUZZO, M. A. (2004b) *Associazioni di familiari e giustizia*, AIPG
(Associazione Italiana di Psicologia Giuridica) Newsletter, n. 19,
pp. 6-8

SALLUZZO M. A. (2006), *La sindrome di alienazione genitoriale (PAS): psicopatologia e abuso dell'affidamento nelle separazioni. Interventi di confine tra psicologia e giustizia*, Rivista scientifica di psicologia, n. 8, pp. 6-18

VESTAL A. (1997), *Perspectives on Parental Alienation, Child Custody and Dispute Resolutions Systems*, American Bar Association, Paper of Section on Dispute Resolution

VESTAL A. (1999), *Mediation and Parental Alienation Syndrome – Considerations for an Intervention Model*, Family and Conciliation Courts Review, Vol. 37, n. 4. Trad. It. di Guido Parodi *Mediazione e Sindrome di Alienazione Genitoriale – Considerazioni per un modello di intervento*, consultabile all'indirizzo:

<http://www.guidoparodi.it/PubDepot/D510200/D510200.pdf>

WALDRON K. H., JOANIS D. E. (1996), *Understanding and Collaboratively Treating Parental Alienation Syndrome*, American Journal of Family Law, Vol. 10 pp.121-133

WALLERSTEIN J. S., KELLY J. J., (1980), *Surviving the breakup*, New York: Basic Books, Inc.